



ANNATA VENATORIA 2025/2026
MODALITÀ DI CONFERMA E DI NUOVA ISCRIZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI
DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

La domanda va presentata accedendo al nuovo Sistema Informativo Ittico Venatorio regionale al seguente link:
<https://cacciapesca.regione.veneto.it>, dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno.

L'interessato per poter accedere al Sistema dovrà essere in possesso dello **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa potrà avvalersi di soggetti delegati registrati al link:
<https://siu.regione.veneto.it/GUSI>.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SISTEMA INFORMATIVO

- Estremi della marca da bollo (n. identificativo e data).
- Attestazione di pagamento della quota associativa a favore dell'ATC (effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno).
- Consenso dell'ATC, a cui si intende iscriversi, dove previsto (ulteriore scelta o residente fuori regione).

Per essere socio di un Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Venezia sono previste le seguenti possibilità:

1) RINNOVO (conferma)

<p>È un diritto che spetta a chi era già socio di un A.T.C. nella stagione venatoria antecedente (2024/25) e che consente di mantenere la qualifica di socio anche per la prossima annata. Per il rinnovo è sufficiente che il cacciatore versi la quota associativa all'Ambito di appartenenza entro il termine del 31/12/2024, senza necessità di presentare alcun modulo di domanda.</p>	<p><u>Entro il 31/12/2024</u> Pagamento all'Ambito della quota associativa, senza domanda.</p>
<p>In caso di mancato pagamento del contributo associativo entro il 31/12/2024, l'interessato può ancora rinnovare la propria iscrizione entro il 30/01/2025 mediante il pagamento della quota di iscrizione, maggiorata del 25%, qualora il pagamento avvenga entro i primi 15 giorni dalla scadenza, e del 50% della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi 15 giorni (senza domanda). Decorso tale termine il socio decade (art. 5, c. 8, lett. b) Allegato A alla L.r. n. 2/2022).</p>	<p><u>DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025</u> Pagamento all'Ambito della quota associativa, maggiorata della penale del 25% o del 50% della quota associativa stessa, senza domanda.</p>



2) NUOVO ACCESSO A PRIMO AMBITO PER CACCIATORI RESIDENTI IN REGIONE VENETO

La legge garantisce ai cacciatori residenti nel territorio della Regione Veneto l'accesso a un Ambito a scelta a condizione non sia stata raggiunta la densità venatoria massima. Il cacciatore presenta l'istanza tramite Sistema Informativo entro il termine del 31/12/2024, allegando la copia della ricevuta del versamento della quota associativa all'Ambito prescelto.

Entro il 31/12/2024

Domanda in bollo alla quale sia allegata:

- **copia della ricevuta di pagamento all'Ambito della quota associativa.**

3) NUOVO ACCESSO AD ULTERIORE AMBITO (ART. 22, COMMA 3, L.R. N. 50/1993) e CACCIATORI RESIDENTI FUORI REGIONE VENETO

Il cacciatore può chiedere l'iscrizione a uno o più altri Ambiti, a condizione che abbia ottenuto consenso preventivo scritto da parte del relativo Comitato Direttivo dell'A.T.C. e che non sia stata raggiunta la densità venatoria massima. Il cacciatore presenta l'istanza tramite Sistema Informativo entro il termine del 31/12/2024, allegando il consenso scritto del Comitato Direttivo dell'A.T.C., la copia della ricevuta del versamento della quota associativa all'Ambito prescelto **Il cacciatore deve effettuare il versamento della quota di iscrizione solo dopo aver ottenuto il consenso scritto da parte dell'A.T.C.**

Entro il 31/12/2024

Domanda in bollo alla quale siano allegati:

- **consenso scritto dell'A.T.C.**
- **copia della ricevuta di pagamento all'Ambito della quota associativa.**

4) ISCRIZIONI FUORI TERMINE

Potranno essere accolte domande in deroga al termine del 31/12/2024 solo nei seguenti casi:

1. cacciatori che abbiano ottenuto per la prima volta la licenza di caccia successivamente al 31/12/2024.
2. cacciatori che, essendo stati destinatari di provvedimenti di ritiro o sospensione della licenza di porto di fucile, ne siano potuti divenire nuovamente titolari dopo il 31/12/2024.
3. cacciatori che per comprovati impedimenti di salute non hanno potuto presentare richiesta entro il 31/12/2024.

Dopo il 31/12/2024
(solo nei casi sotto elencati):

Allegati all'istanza:

- **consenso scritto dell'A.T.C. anche in caso di prima scelta.**
- **copia della ricevuta di pagamento all'Ambito della quota associativa.**
- **documentazione che certifichi la condizione prevista nel caso 2 e 3.**



VARIAZIONE ORDINE SCELTA A.T.C.

Il cacciatore che intende variare l'ordine di scelta dell'ambito a cui è iscritto, deve presentare una **nuova domanda** tramite il Sistema Informativo regionale Ittico Venatorio.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN ZONA LAGUNARE E VALLIVA DELL'A.T.C VE1

L'esercizio dell'attività venatoria nella zona lagunare e valliva dell'A.T.C. VE1 ZLV (Laguna di Caorle e Bibione) è subordinato all'apposita annotazione sul tesserino venatorio regionale ed è riservato ai soci dell'A.T.C. VE1.

I cacciatori che intendono esercitare la caccia in detta zona devono manifestare tale volontà mediante il pagamento della relativa quota, specificamente prevista per l'accesso alla zona lagunare.

L'ammissione alla caccia nella zona lagunare e valliva avverrà nel rispetto della densità venatoria e dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 9 dell'Allegato A Regolamento di Attuazione alla L.R. n. 2/2022.

RECESSO DA SOCIO

Successivamente all'avvenuta iscrizione e salvo i casi di decadenza, esclusione o decesso, la cancellazione di singoli cacciatori dagli elenchi dei soci degli A.T.C. potrà avvenire solamente previa presentazione alla scrivente U.O. di specifica richiesta di recesso da parte dei diretti interessati, utilizzando l'apposito modello. Qualora l'interessato avesse già ritirato il tesserino venatorio regionale, questo dovrà obbligatoriamente essere presentato con la domanda di recesso, per l'annotazione.

Il recesso darà luogo a rimborso della quota associativa solamente se la relativa domanda perviene prima dell'apertura (o, se prevista, della pre-apertura) della stagione venatoria 2025/2026, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'allegato A Regolamento di Attuazione alla L.R. n. 2/2022.

In seguito all'avvenuta cancellazione del cacciatore dall'elenco dei soci, lo scrivente ufficio invierà comunicazione al diretto interessato e al Presidente dell'A.T.C. interessato.